



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 6740
DELIBERAZIONE N. 14 in data: 22.06.2017 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

L'anno duemiladiciassette addi ventidue del mese di giugno alle ore 12,22 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - PISAPIA SILVIA	P		10 - DE MARCO ELIGIO	A	
2 - GIORDANO DOMENICO	P		11 - D'AIUTO DANIELE	A	
3 - CRESCENZO ANGELO	P		12 - MORINELLI FABIO MARIA	A	
4 - ESPOSITO ROBERTO	P		13 - LISTA LUIGI	A	
5 - PINTO ALESSANDRO	P		14 -		
6 - CAMMAROTA GIOVANNI	P		15 -		
7 - CAPUTO ANTONIO	P		16 -		
8 - GIORDANO GIOVANNI	P		17 -		
9 - PINTO PIETRO	P				

Totale presenti 8

Totale assenti 5

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **avv. Silvia PISAPIA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 166 del 19.06.2017

Oggetto: **ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO**

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA, CONTABILE**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

Avv. Diana Positano

IL RAGIONIERE

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 4 del Decreto Legislativo 14/3/2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

b) previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO CHE, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7.4.2011) i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

CONSIDERATO CHE il Comune di Casal Velino , anche al fine di mantenere i livelli di manutenzione dei servizi e al fine della incentivazione di iniziative a carattere turistico-ricettive sul territorio, considerate le riduzioni dei fondi a livello locale, non sarebbe in grado di garantire i livelli di erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, ambientali e di servizi pubblici locali e, che pertanto, si rende necessario istituire l' imposta di soggiorno tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione, ante descritte, cui l'imposta medesima è vincolata per espressa previsione di legge;

RILEVATO che il Comune di Casal Velino ha la qualifica di Comune turistico ;

DATO ATTO CHE il regolamento governativo previsto dal comma 3 del citato art. 4 non è stato ancora emanato, per cui l'ente ha la facoltà di adottarne uno proprio che disciplini nel Comune di Casal Velino l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

RITENUTO, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, al fine di semplificare l'attività dei gestori delle strutture ricettive nel primo anno di imposizione;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote o misure di imposta, la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare con successivo atto entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 L. 388/2000, che dispone : "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette aliquote, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

- l'art. 52 D. Lgs. 446/1997 e s.m.i., in materia di potestà regolamentare generale delle entrate; - viste le disposizioni di principio contenute nella L. 212/2000 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente) e successive modificazioni, informate alla semplificazione, correttezza, collaborazione, buona fede, chiarezza, trasparenza, certezza, conoscenza e motivazione degli atti, nonché irretroattività delle norme tributarie;

VISTO, in particolare l'art. 3, comma 2, della L. 212/2000 , che così dispone: In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

VISTO il D.Lgs. 267/2000, all'art. 42 , che prevede tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale quello relativo all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi, fatta eccezione per la determinazione delle aliquote, di competenza della Giunta Comunale;

SENTITE le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive locali, in conformità al dettato di cui all'art. 4 in questione;

VISTA la proposta di regolamento istitutivo e disciplinante l'imposta di soggiorno predisposta dal Servizio Tributi ;

VISTO il parere allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;

PROPONE (A DELIBERATO)

1) DI ISTITUIRE l'imposta di soggiorno così come prevista dall'art. 4 del D.Lgs 14/3/2011, n. 23, disponendo l'applicazione della medesima, nel primo anno di imposizione, a far tempo dal 1/6/2015;

2) DI ADOTTARE l'allegato Regolamento disciplinante l'imposta di soggiorno, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, da applicare nei confronti di coloro che alloggeranno e pernoveranno indicativamente dal 1 agosto 2017 nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale;

3) DI DARE ATTO CHE la misura dell'imposta di soggiorno sarà approvata dalla competente Giunta con successivo atto con cui si provvederà , altresì, alla nomina del funzionario responsabile di imposta e con cui verrà, altresì, specificata l'entrata stimata per l'anno 2017;

4) DI DARE ATTO CHE il dirigente responsabile del Servizio Tributi provvederà all'esecuzione dei successivi atti, in attuazione al presente atto deliberativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

5) DI DISPORRE CHE la presente deliberazione, unitamente ai regolamenti allegati, a cura del Servizio proponente, verrà inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011.

oooooooooooooooooooo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Istituzione dell’imposta di soggiorno ed approvazione del relativo regolamento”*, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
UDITI gli interventi sinteticamente riportati nel loro contenuto essenziale di:

SINDACO AVV. SILVIA PISAPIA: Introduce l’argomento all’ordine del giorno riferendo brevemente in ordine al fatto che la commissione bilancio della Camera ha approvato con modifiche il D.L. 50/2017 recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”* nella seduta del 29 maggio e ha introdotto con riferimento all’Articolo 4, comma 7, *“Regime fiscale delle locazioni brevi”* un emendamento che prevede che a decorrere dal 2017, si consente ai comuni di istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, in deroga alle norme della legge di stabilità 2016 che sospendono, per gli anni 2016 e 2017, l’efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.

L’Amministrazione ha, quindi, ritenuto di elaborare una proposta di Regolamento disciplinante l’istituzione e la regolamentazione dell’imposta di soggiorno al fine di poter usufruire di questa possibilità che la modifica legislativa di prossima pubblicazione mette a disposizione degli enti locali già a partire dal 2017.

A tal proposito evidenzia come nella proposta di deliberazione in atti, laddove si legge 2018, debba leggersi 2017, con decorrenza della applicazione della imposta indicativamente a far data dal 1 agosto 2018, salvo differimento per difficoltà legate al rodaggio procedimentale che suggeriscano di rinviare la concreta applicazione ad un periodo successivo.

Sottolinea, quindi, che, in sintonia con quanto dettato dall’articolo 4, comma 1, del D. Lgs. n.23/2011 per il quale *“I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”* il gettito dell’imposta sarà riservato alla implementazione e miglioramento della infrastrutturazione turistica del territorio di Casal Velino e, in particolare, della Frazione Marina.

RITENUTA la propria competenza a provvedere in materia;

con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti

UNANIME

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Istituzione dell’imposta di soggiorno ed approvazione del relativo Regolamento”*, così come risulta rettificata nei riferimenti temporali all’annualità 2017 e, per l’effetto, di istituire l’imposta di soggiorno così come prevista dall’art. 4 del D.Lgs 14.03.2011, n. 23, disponendo l’applicazione della medesima, nel primo anno di imposizione, a far tempo dal 01.06.2015;
- 2) DI ADOTTARE l’allegato Regolamento disciplinante l’imposta di soggiorno, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, da applicare nei confronti di coloro che alloggeranno e pernoveranno indicativamente dal 01.08.2017, nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale;
- 3) DI DARE ATTO CHE la misura dell’imposta di soggiorno sarà approvata dalla competente Giunta con successivo atto con cui si provvederà, altresì, alla nomina del funzionario responsabile di imposta e con cui verrà, altresì, specificata l’entrata stimata per l’anno 2017;
- 4) DI DARE ATTO CHE il dirigente responsabile del Servizio Tributi provvederà all’esecuzione dei successivi atti, in attuazione al presente atto deliberativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 5) DI DISPORRE CHE la presente deliberazione, unitamente ai regolamenti allegati, a cura del Servizio proponente, verrà inserita nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all’art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011.
- 6) DI DICHIARARE il presente atto con separata e parimenti UNANIME votazione resa in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

COMUNE DI CASAL VELINO



Regolamento per la disciplina dell'Imposta di Soggiorno

Approvato con D.C.C. n.

del _____

Indice

Articolo 1 - Istituzione dell'Imposta	
Articolo 2 - Presupposto dell'Imposta	
Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari	
Articolo 4 - Misura dell'imposta	
Articolo 5 - Esenzioni e riduzioni.....	
Articolo 6 - Versamento dell'imposta	
Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione	
Articolo 8 - Controllo e accertamento	
Articolo 9 - Sanzioni e interessi	
Articolo 10 - Riscossione coattiva	
Articolo 11 - Compensazioni	
Articolo 12 - Contenzioso	
Articolo 13 - Funzioni della Consulta per il turismo in ordine all'imposta	
Articolo 14 - Entrata in vigore	
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali	

Articolo 1 - Istituzione dell'imposta

- 1 E' istituita nel Comune di Casal Velino l'Imposta di Soggiorno per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
- 2 Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Casal Velino ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento in qualsiasi tipo di struttura ricettiva, come definita dalle Leggi regionali 10 maggio 2001 n.5 "Disciplina dell'attività di Bed e Breakfast"; 26 marzo 1993 n.13 "Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta"; 24 novembre 2001 n.17 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" situata nel territorio del Comune di Casal Velino .

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

- 1 Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto non residente che, a fronte di corrispettivo, pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
- 2 Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
- 3 I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono obbligati ad esporre al pubblico, in appositi spazi, informazioni per gli ospiti relative all'applicazione, entità ed esenzioni o riduzioni dell'Imposta di Soggiorno.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

- 1 L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui all'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
- 2 La misura dell'imposta è determinata annualmente con delibera di Giunta Comunale, nel limite stabilito dalla legge di riferimento, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000.
- 3 L'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi e graduata sulla base della tipologia di struttura ricettiva.
- 4 Il Comune di Casal Velino comunica alle strutture ricettive, preventivamente e con mezzi idonei, la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5 - Esenzioni e Riduzioni

1 Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, oltre ai soggetti non paganti presso la struttura ricettiva (quali, ad esempio, i titolari e i dipendenti della stessa o gli ospiti soggiornanti a carico dell'Amministrazione Comunale):

- a) i residenti nel comune di Casal Velino ;
- b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- c) i malati che devono effettuare terapie ed interventi presso il locale ospedale;
- d) gli accompagnatori che assistono i malati di cui al precedente punto c), per un massimo di due persone;
- e) gli studenti regolarmente iscritti presso istituti di istruzione, di ogni ordine e grado, o corsi di formazione professionale, legalmente riconosciuti istituiti sul territorio comunale;
- f) i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore;

- g) gli appartenenti alle forze di Polizia Statale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio nonché coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della croce rossa oppure trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere c) , d) e f), è subordinata al rilascio di un'attestazione, al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero nelle strutture del territorio comunale. Per il punto d) gli accompagnatori dovranno altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
 3. L'Imposta viene, inoltre, applicata in misura ridotta del 50% nei confronti dei gruppi scolastici (ferma restando l'esenzione prevista dal comma 1, lett. b), del presente articolo per i minori di anni 12) in visita didattica, previa attestazione del Dirigente Scolastico. Analoga riduzione spetta, alle medesime condizioni, ai professori/accompagnatori degli studenti in visita didattica nonché agli autisti di pullman in numero di una riduzione ogni venticinque partecipanti.
 4. Il comune mette a disposizione dei contribuenti e dei gestori appositi moduli di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
 5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni di cui al comma 4 e le attestazioni di cui al comma 2; mentre, per quanto concerne l'esenzione di cui al comma 5, i gestori devono indicare, nella dichiarazione quadrimestrale di cui all'art. 7, tale evenienza, allegandovi la documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

- 1 I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al termine del periodo di permanenza sono tenuti a corrispondere l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Il gestore provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza nel documento fiscale, e al successivo versamento al Comune di Casal Velino .
- 2 Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno sul c/c postale entro quindici giorni dalla fine di ogni quadrimestre.
- 3 Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione

- 1 I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune hanno l'obbligo di dichiarare all'Ente, entro venti giorni dalla fine di ogni quadrimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso dei quattro mesi precedenti, il numero dei soggetti esenti, di quelli aventi diritto alla riduzione in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Nel caso in cui la struttura non abbia registrato presenze nel quadrimestre di riferimento dovrà comunicarlo tramite e-mail all'Ufficio Tributi al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it
- 2 I gestori delle strutture ricettive sono, inoltre, obbligati ad allegare alla dichiarazione di cui al precedente comma, le autocertificazioni sottoscritte dai soggetti passivi inadempienti all'obbligo di pagamento dell'Imposta. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati), qualora il soggetto passivo si rifiuti di sottoscrivere tale autocertificazione, il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di trasmettere in allegato alla dichiarazione di cui al precedente periodo i dati identificativi del medesimo soggetto.
- 3 Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui al precedente commi 1 sussiste in riferimento al periodo di apertura dichiarato.
Le eventuali comunicazioni di chiusura saranno comunicate all'Ufficio Tributi.
- 4 La dichiarazione va effettuata compilando il modello predisposto e messo a disposizione dal Comune nel proprio sito istituzionale, e deve essere trasmessa, nelle more dell'implementazione del software per la gestione informatica dell'imposta, attraverso una delle seguenti modalità telematiche:
 - PEC istituzionale dell'Ente : **protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it**
 - mail dell'Ufficio Protocollo : **protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it**; ovvero a mezzo posta o tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo sito in Via della Repubblica.

- 5 Per i soggiorni a cavallo del quadrimestre il conteggio dei pernottamenti potrà essere indicato nel primo mese del quadrimestre successivo ed anche il versamento dell'imposta di soggiorno dovuta dovrà essere girato al comune nel quadrimestre di dichiarazione.
- 6 Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile, è tenuto a trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, su modello approvato con DPR 194/1996 – Mod. 21.

Articolo 8 - Controllo e accertamento

- 1 Il Comune controlla le dichiarazioni ed i versamenti dell'Imposta di Soggiorno.
- 2 Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 (modalità e termini) e 162 (requisiti minimi) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
- 3 Nell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune, oltre ad avvalersi di dati, informazioni e documentazione reperibili presso i diversi Servizi interni e ove necessario, anche ricorrendo ad altri uffici pubblici, può:
 - invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni e interessi

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le disposizioni previste dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Le somme accertate a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Compensazioni

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta scritta da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di versamento.

Articolo 12 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono demandate alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 13 - Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2018 e sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.
- 2 Lo stesso verrà, inoltre, inviato nelle consuete modalità al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze – Area delle Politiche Fiscali.

Articolo 14 - Disposizioni transitorie finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare l'art. 1 commi da 158 a 168 della Legge 27/12/2006 n. 296.



Comune di Casal Velino

Provincia di Salerno

Sito: [\\comune.casal-velino.sa.it](http://comune.casal-velino.sa.it) E-mail: protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

ALL. C

Al Comune di Casal Velino ,
tramite il Gestore della struttura ricettiva

(timbro struttura con C.F./P.I.V.A.)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
prov. _____ il ____ / ____ / _____, residente a _____ prov. _____
Via/Piazza _____ n. _____ CAP _____;
C.F. _____

DICHIARA

di aver pernottato dal _____ al _____ presso la seguente struttura ricettiva:

_____ e di trovarsi egli stesso o persona di propria diretta conoscenza allo stesso facente riferimento in uno dei casi di
ESENZIONE di cui all'art. 5 del Regolamento comunale per l'Imposta di Soggiorno, approvato con D.C.C.
n. _____ del _____ e precisamente (*barrare la casella appropriata*):

minore di anni 12:

Nome	Cognome	Data e luogo di nascita

paziente che riceve cure ospedaliere presso il nosocomio sito in Vallo della Lucania *nel periodo dal*
_____ al _____

persona che assiste un/a paziente degente o fruitore/fruitrice di prestazioni presso il nosocomio sito in Vallo della
Lucania

(*massimo due persone per paziente*)

- *specificare nome* _____ *cognome* _____, *data di*
nascita _____ (*del/la paziente*) *nel periodo dal* _____ *al* _____

studente _____ regolarmente iscritto _____ al _____ corso
di _____

presso _____, come da
attestazione, rilasciata dall'istituto di formazione, che si allega.

Il/la sottoscritto/a ha reso la suddetta dichiarazione consapevole delle sanzioni penali in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci previste dall'art.76 del DPR n.445/2000 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art.75 del medesimo D.P.R.). La presente attestazione è resa in base all'art. 47 del DPR n.445/2000 e successive modificazioni e consegnata al gestore della struttura.

Il/la dichiarante _____
(firma per esteso e leggibile)

Casal Velino , li _____

ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA'.

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti nella presente dichiarazione, raccolti a cura del gestore della struttura ricettiva, saranno trasmessi agli Uffici tributari del Comune di Casal Velino e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di Legge o di Regolamento; il trattamento avverrà mediante strumenti anche informatizzati, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e all'espletamento delle operazioni relative al presente procedimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'applicazione dell'esenzione prevista in favore del soggetto richiedente. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di conservare per cinque anni tale dichiarazione al fine di rendere possibile gli eventuali accertamenti da parte del Comune di Casal Velino . Sono fatti salvi per l'interessato i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (verifica della correttezza dei dati, possibilità di opporsi al trattamento, etc.). Il titolare del trattamento è il Comune di Casal Velino , nella persona del Sindaco quale rappresentante legale dell'ente. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Finanziario del Comune di Casal Velino .



Comune di Casal Velino

Provincia di Salerno

Sito: comune.casal-velino.sa.it E-mail: protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it

AUTOCERTIFICAZIONE PER RIFIUTO DEL PAGAMENTO
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
(Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR N.445/2000)

ALL. D

Al Comune di Casal Velino
tramite il Gestore della struttura ricettiva

(timbro struttura con C.F./P.I.V.A.)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
prov. _____ il ____ / ____ / _____, residente a _____ prov. _____
Via/Piazza _____ n. _____ CAP _____, C.F. _____

DICHIARA

di aver pernottato dal _____ al _____ presso la seguente
struttura ricettiva:

*e, assumendosi ogni responsabilità circa il fatto di essersi rifiutato/a di versare l'imposta di
soggiorno,*

DICHIARA, altresì,

che il personale della suddetta struttura ricettiva ha fatto presente che l'imposta di soggiorno è legge
dello Stato Italiano ed è disciplinata dal regolamento comunale approvato con D.C.C.

n. _____ del _____ e che, in caso di rifiuto del pagamento, il Comune si
attiverà nei confronti del/la sottoscritto/a per il recupero delle somme non corrisposte, con
l'applicazione delle sanzioni di legge.

Il/la sottoscritto/a ha reso la suddetta dichiarazione, consapevole delle sanzioni penali in caso di
falsità e dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del DPR n.445/2000.

La presente attestazione è resa in base agli artt. n.46 e 47 del DPR n.445/2000 e successive
modificazioni e consegnata al gestore della struttura.

Il/la dichiarante _____
(firma per esteso e leggibile)

Casal Velino , lì _____

Ovvero,

Il/la Sig/ra _____ di cui agli estremi identificativi sopra indicati, si è rifiutato/a, oltre che di pagare l'imposta di soggiorno, di firmare la presente dichiarazione.

Casal Velino , lì _____

Il gestore della struttura ricettiva _____

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Silvia PISAPIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to rag. Domenico Giordano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Diana Positano

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 28-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Diana Positano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 28-07-2017

 **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Avv. Diana Positano

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 28-07-2017 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Diana Positano

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:

- SETTORE.....II..... UFFICIOTributi.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....